

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1182-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

dal Ministro dell'interno

(SCAJOLA)

e dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato n. 1182)

approvato dal Senato della Repubblica il 26 marzo 2002

(V. Stampato Camera n. 2580)

modificato dalla Camera dei deputati l'11 aprile 2002

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 aprile 2002*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22
febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare
la funzionalità degli enti locali

INDICE

Disegno di legge: testo approvato dal Senato della Repubblica e testo approvato dalla Camera dei deputati	<i>Pag.</i>	3
Allegato	»	4
Testo del decreto-legge.	»	12

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. *Identico. (Si vedano, tuttavia, le modifiche nell'allegato)*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 2002, N. 13

All'articolo 1, comma 3, dopo le parole: «per l'approvazione del bilancio», sono inserite le seguenti: «non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso».

All'articolo 2, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 41, comma 1, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: "con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare" sono inserite le seguenti: "di concerto con il Ministero dell'interno".

1-ter. Alle comunità montane Agno Chiampo, Leogra Timonchio e Alto Astico e Posina è attribuito per l'anno 2002 un contributo straordinario pari a 1 milione di euro per la realizzazione di investimenti finalizzati allo sviluppo del settore turistico-alberghiero. All'onere derivante dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - 1. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, analogamente a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non è dovuto per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 2002, N. 13

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

al comma 3, dopo le parole: «per l'approvazione del bilancio», sono inserite le seguenti: «non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso» e le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al».

All'articolo 2, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Identico».

Soppresso

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. Identico».

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2. Le minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, ragguagliate per ciascun comune all'entità riscossa nell'esercizio 2001, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'imposta o il canone sono dovuti per l'intera superficie.

6. Si definisce insegna di esercizio la scritta di cui all'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. In caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma 1».

All'articolo 3, comma 2, capoverso 4-bis, secondo periodo, le parole: «interamente finanziate dai proventi» sono sostituite dalle seguenti: «finanziate, anche in quota parte, dai proventi».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-bis. - 1. Dopo l'articolo 268 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

"Art. 268-bis. - (*Procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività*) - 1. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione non

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

All'articolo 3:

al comma 2, capoverso 4-bis, al primo periodo, le parole: «negli anni 1997, 1998 e 1999» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 1997, 1998, 1999 e 2000»; al secondo periodo, le parole da: «diverse rispetto all'anno 2000» fino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti: «determinate sulla media degli anni 2000 e 2001 relative alla gestione dei servizi a carattere imprenditoriale a decorrere dall'anno 2003»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Al comma 9, secondo periodo, dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: "l'importo dei trasferimenti" è inserita la seguente: "correnti" e sono aggiunte, in fine, le parole: ", e comunque non oltre il 25 per cento dei suddetti trasferimenti"».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-bis. Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

possa concludere entro i termini di legge la procedura del dissesto per l'onerosità degli adempimenti connessi alla compiuta determinazione della massa attiva e passiva dei debiti pregressi, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto una chiusura anticipata e semplificata della procedura del dissesto con riferimento a quanto già definito entro il trentesimo giorno precedente il provvedimento. Il provvedimento fissa le modalità della chiusura, tenuto conto del parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.

2. La prosecuzione della gestione è affidata ad una apposita commissione, nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, oltre che nei casi di cui al comma 1, anche nella fattispecie prevista dall'articolo 268 ed in quelli in cui la massa attiva sia insufficiente a coprire la massa passiva o venga accertata l'esistenza di ulteriori passività pregresse.

3. La commissione è composta da tre membri e dura in carica un anno, prorogabile per un altro anno. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, è proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale interessato.

4. L'attività gestionale ed i poteri dell'organo previsto dal comma 2 sono regolati dalla normativa di cui al presente titolo VIII. Il compenso spettante ai commissari è definito con decreto del Ministro dell'interno ed è corrisposto con onere a carico della procedura anticipata di cui al comma 1.

5. Ai fini dei commi 1 e 2 l'ente locale dissestato accantona apposita somma, considerata spesa eccezionale a carattere straordinario, nei bilanci annuale e pluriennale. La somma è resa congrua ogni anno con apposita delibera dell'ente con accantonamenti nei bilanci stessi. I piani di impegno annuale e pluriennale sono sottoposti per il parere alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno. Nel caso in cui i piani risultino inidonei a soddisfare i debiti pregressi, il Ministro dell'interno con apposito decreto, su parere della predetta Commissione, dichiara la chiusura del dissesto".

Art. 3-ter. - 1. Al comma 1, numero 4), dell'articolo 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità".

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3-ter. - 1. Al comma 1, numero 4), dell'articolo 63 del testo unico **delle leggi sull'ordinamento degli enti locali**, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: **"La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso"**.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 3-*quater*. - 1. All'articolo 25, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "compresi nelle aree di cui all'articolo 44" sono sostituite dalle seguenti: "compresi nelle regioni individuate dall'articolo 44".

2. All'articolo 27, comma 13, della **citata** legge n. 448 del 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "sulle contabilità speciali di girofondi" sono sostituite dalle seguenti: "sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle citate contabilità speciali".

Art. 3-*quinqüies*. - 1. All'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 48, è inserito il seguente:

"48-*bis*. La proroga del termine per la richiesta di collaudo di cui al comma 48 può essere disposta fino ad un massimo di centocinquanta giorni nei confronti dei soggetti che, entro il 30 aprile 2002, mediante certificazione rilasciata da un professionista abilitato, dimostrino di aver completato l'allestimento per almeno il 75 per cento rispetto al progetto per l'aggiudicazione della gara"».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3-*quater*. – *Soppresso.*

I. All'articolo 27, comma 13, della legge **28 dicembre 2001, n. 448**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) identica;

b) identica».

Soppresso

Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2002.

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la funzionalità degli enti locali, con riferimento alle procedure di approvazione dei bilanci di previsione, alle difficoltà finanziarie dei comuni associati ed al rispetto del patto di stabilità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2002, l'ipotesi di scioglimento di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è disciplinata dalle disposizioni del presente articolo.

2. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tale caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

3. Fermo restando, per le finalità previste dal presente decreto, che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente.

Articolo 2.

1. A valere sul fondo ordinario per province e comuni, come risultante per l'anno 2002 in base alla legislazione vigente, sono destinati al finanziamento delle unioni di comuni per l'anno 2001 ulteriori 20 milioni di euro.

Articolo 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

«2. Per le medesime finalità e nei limiti stabiliti dal comma 1, il complesso delle spese correnti, per l'anno 2002, rilevanti ai fini del calcolo del disavanzo finanziario di cui al comma 1, non può superare l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno 2000 aumentati del 6 per cento.».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è inserito il seguente:

«4-bis. Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai commi 2 e 4, per gli enti che hanno esternalizzato i servizi negli anni 1997, 1998 e 1999, la spesa corrente per l'anno 2000, relativa a tali servizi, è convenzionalmente commisurata alla spesa corrente sostenuta nell'anno precedente l'esternalizzazione, nel caso in cui tale spesa sia stata superiore. Il complesso delle spese correnti per l'anno 2002 deve essere, altresì, calcolato al netto delle maggiori spese conseguenti a impostazioni contabili diverse rispetto all'anno 2000, relative alla gestione di servizi a carattere imprenditoriale, nonché delle maggiori spese rispetto all'anno 2000 derivanti da convenzioni con enti pubblici o privati interamente finanziate dai proventi delle convenzioni stesse.».

3. Al comma 13 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «entro il mese di febbraio 2002» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di aprile 2002».

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI – SCAJOLA – TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

